

Allegato "B"

Raccolta n. 25141

STATUTO

"Associazione ArcheoLOG"

Art. 1

Costituzione

È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione ArcheoLOG" o anche, in forma abbreviata "ArcheoLOG" o l'"Associazione", ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile, nonché del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, presso la sede della Società "Quadrilatero Marche-Umbria S.P.A."

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate all'articolo 3 del presente Statuto e quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività oggetto dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualsiasi causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 2

Durata

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 3

Oggetto

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 ed al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive disposizioni correttive ed integrative, con particolare riferimento ai seguenti contesti archeologici ed ai relativi manufatti che da essi provengono, e per ogni altro sito di interesse storico, archeologico ed antropologico, già localizzato e da localizzare, sia lungo gli assi viari del progetto Quadrilatero che in quelli di competenza di Anas S.p.A.:
- Muccia, insediamento di epoca romana interessato da una

rioccupazione tardoantica- altomedievale;

- Muccia, edificio preromano parzialmente conservato (VI-V sec. a.C.);
- Muccia, insediamento databile alla tarda età del bronzo (non indagato stratigraficamente);
- Serravalle di Chienti (altopiano di Colfiorito), tomba ad inumazione con alcuni vasi di corredo databile alla fine del VII sec. a.C.;
- Serravalle di Chienti (altopiano di Colfiorito), estese aree insediative tra il Bronzo Antico e la prima età del Ferro;
- Serravalle di Chienti (altopiano di Colfiorito), nucleo di sepolture in fossa terragna databile al Bronzo Antico (una delle pochissime testimonianze conosciute per questo periodo);
- Serravalle di Chienti (altopiano di Colfiorito), area di necropoli con alcune tombe a fossato circolare di grandissimo interesse scientifico;
- Serravalle di Chienti (altopiano di Colfiorito), tombe di epoca tardoantica-altomedievale con fosse rivestite da lastre calcaree;
- Colfiorito, vasta area di necropoli con 75 tombe riferibili al VI sec. a.C.;
- Colfiorito, villaggio di capanne del III millennio a.C.;
- Colfiorito, insediamento rustico databile tra II sec. a.C. e VI sec. d.C.

Tra le attività connesse, l'Associazione potrà svolgere iniziative a fini di istruzione e formazione.

In particolare, con riferimento alla valorizzazione ed alla diffusione

del patrimonio culturale derivante dalle scoperte archeologiche avvenute nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere viarie ricomprese nel progetto anche denominato "Quadrilatero Marche - Umbria", l'Associazione promuoverà ed organizzerà tutti gli eventi e le iniziative in Italia e all'estero, se del caso in collaborazione con altre associazioni, federazioni, fondazioni, enti e società pubbliche o privati, anche internazionali, volti ad interessare e coinvolgere quanti più soggetti possibile, per la realizzazione degli scopi istituzionali.

L'informazione troverà spazio oltre che in attività pubblicitica tradizionale anche in un apposito sito internet che verrà prodotto, redatto, curato, aggiornato dall'Associazione.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Essa potrà altresì organizzare e partecipare a manifestazioni, viaggi di studio o diretti a consentirle la partecipazione ad eventi in genere attinenti le attività svolte; potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti e/o altri soggetti, pubblici e privati, locali, nazionali nonché internazionali. Tali contributi e sovvenzioni verranno impiegati nell'attività dell'Associazione privilegiando il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L'Associazione potrà, infine, accettare donazioni ancorché di modico valore, effettuare raccolte di fondi, offerte, cessioni di beni o

prestazioni di servizi ed altre attività occasionali a pagamento.

Art. 4

Forme di collaborazione e affiliazioni

Nello svolgimento delle sue attività, l'Associazione potrà operare in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari.

Essa, con decisione del Consiglio Direttivo, potrà altresì affiliarsi ad altre associazioni che perseguano analoghe finalità impegnandosi ad osservarne lo statuto ed i regolamenti non in contrasto con il presente.

Art. 5

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è formato dai contributi versati dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, dai beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Le entrate sono costituite da:

- a) quota di ingresso e quote associative annue o periodiche degli associati;
- b) contributi ordinari e straordinari degli associati;
- c) eventuali contributi da Enti pubblici, da privati o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni, attività connesse nonché di

eventuali sottoscrizioni;

e) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

f) entrate derivanti da erogazione di servizi e/o da attività commerciali e produttive marginali nonché da contributi versati a vario titolo da sostenitori, simpatizzanti o da sponsor in genere;

g) contributi di Istituzioni ed organismi internazionali;

h) donazioni.

Qualora l'Associazione si sciogla per qualsiasi causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. 460/1997.

Art. 6

Rendiconto Economico (Bilancio)

L'esercizio dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio ha inizio dalla data di costituzione dell'Associazione sino al 31 dicembre dello stesso anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto annuale) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto verrà accompagnato da una relazione del Presidente sulla gestione dell'esercizio cui si riferisce.

La bozza di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione del presidente, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo

approva ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e che ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione medesima.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o, se del caso, accantonati a riserva per futura destinazione.

Art. 7

Associati

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio.

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare la quota di ingresso e la quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

La partecipazione all'Associazione in qualità di associato non ha carattere di temporaneità e decorre dall'iscrizione nel libro dei soci, previo versamento della relativa quota associativa.

La domanda scritta di ammissione dovrà contenere:

- Indicazione del nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, numero di telefono, l'eventuale indirizzo di posta elettronica e professione;
- Dichiarazione di accettare senza riserve il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo così come nominato dall'assemblea collegialmente e di sottostare alle deliberazioni collegiali dell'assemblea medesima che non siano contrarie alla legge o al presente statuto.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia in corso di validità di documento di identità.

La domanda di ammissione da parte di ente o persone giuridiche dovrà precisare:

- la denominazione, sede sociale, oggetto sociale;
- gli estremi della delibera di autorizzazione a divenire membro dell'Associazione, con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica medesima (nella fattispecie alla domanda di ammissione dovrà essere allegata copia sottoscritta del verbale di autorizzazione).

La decisione sulla domanda di ammissione, deliberata dal Consiglio Direttivo, verrà comunicata al richiedente via raccomandata A.R., fax o messaggio di posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo.

L'avvenuta accettazione della domanda è seguita dall'iscrizione nel libro dei soci previo versamento della quota associativa.

Nel caso in cui la domanda venisse respinta, il Collegio Direttivo

fornirà le proprie motivazioni.

Le categorie degli associati sono le seguenti:

a) *Soci fondatori*: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione, nonché tutti i soggetti indicati al successivo art. 19;

b) *Soci ordinari*: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva, tenuto altresì conto di quanto previsto al successivo art. 19;

c) *Soci sostenitori*: coloro (persone fisiche, enti o persone giuridiche) che sono individuati in relazione al sostegno economico offerto all'Associazione. Essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale e non hanno diritti ed obblighi nell'ambito dell'Associazione;

d) *Soci onorari*: coloro (persone fisiche o enti) che sono individuati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari benemerienze acquisite nel campo della cultura e dell'arte. Essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale e non hanno diritti ed obblighi nell'ambito dell'Associazione.

I soci fondatori ed ordinari che devono versare la quota associativa di ingresso e la quota annuale (deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo che ne fissa anche il termine di versamento), hanno diritto al voto nelle assemblee degli associati.

Gli associati hanno diritto di rivestire cariche sociali, nonché di partecipare alla vita associativa e alle attività e manifestazioni promosse dall'Associazione. Tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto di voto. Gli associati che non abbiano

ancora compiuto il diciottesimo anno di età, devono essere rappresentati in assemblea da un legale rappresentante (uno degli esercenti la potestà genitoriale).

La qualità di associato si perde:

a. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare;

b. per morte, salva la facoltà dei successori a titolo universale o particolare di presentare apposita domanda di ammissione ai sensi del presente articolo 7;

c. per esclusione, nei casi:

c1) di morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal regolamento interno;

c2) di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, al buon costume, all'ordine pubblico o comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere c1) e c2) verranno deliberate dal Consiglio Direttivo. La qualità di associato è intrasmissibile per atto tra vivi o a causa di morte, salva la previsione di cui alla precedente lettera b).

In caso di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, le quote ed i contributi da questi versati restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione non essendo dovuto alcun rimborso.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Revisore Legale dei Conti/il Collegio dei Revisori Legali dei Conti;
- il Comitato Scientifico;
- il Presidente Onorario.

Art. 9

Assemblea

L'assemblea generale è costituita da tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione viene indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, non meno di venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante almeno una delle seguenti opzioni:

1. pubblicazione sul sito web dell'Associazione di un apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza;
2. affissione nella sede di un apposito avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

La convocazione dell'assemblea potrà essere effettuata secondo le ulteriori modalità, in aggiunta a quelle anzidette, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate, purché siano tali da consentire ai Soci di avere piena conoscenza dell'avvenuta convocazione.

L'assemblea straordinaria è parimenti convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza nella sede

dell'Associazione con ogni mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Anche in assenza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quanto sono presenti o rappresentati tutti gli associati e i membri del Consiglio Direttivo sono presenti o informati della riunione.

L'Assemblea ordinaria:

- a) si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio;
- b) nomina, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione (ad eccezion fatta per il Presidente nominato dal Consiglio collegialmente riunito);
- c) delibera la quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e disciplina in modo uniforme il rapporto e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- e) approva e modifica i regolamenti interni dell'Associazione;

f) delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo o del Presidente ed, in particolare, su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto;

g) se del caso, nomina il Revisore Legale dei Conti o il Collegio dei Revisori Legali dei Conti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione;

b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

c) su ogni argomento di particolare interesse, gravità o urgenza, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

d) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli

associati presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto, occorre, in ogni caso, il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art.17.

Le votazioni devono essere palesi secondo le modalità di volta in volta stabilite.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione. Non sono ammesse deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza l'Assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità della costituzione e il diritto di intervento e di voto in Assemblea; modera la seduta, la discussione e gli interventi; accerta e proclama i risultati.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto e nominato liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone di un numero di membri compreso tra cinque e nove e consta di un Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, nominato dallo stesso Consiglio. Il Consiglio direttivo resta in carica per tre esercizi.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione collegiale. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I membri del Consiglio Direttivo nominati ai sensi di quanto precede scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio medesimo per tre volte consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Al Consiglio direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio delibera collegialmente su tutte le questioni connesse sia alla politica che all'amministrazione dell'Associazione e su quanto altro stabilito dallo Statuto. In particolare esso procede:

- a) alla redazione annuale dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea;
- b) alla nomina del Presidente e al conferimento dei relativi poteri;
- c) alla nomina del Tesoriere, su proposta del Presidente;
- d) alla nomina del Segretario del Consiglio, su proposta del Presidente;
- e) all'approvazione del piano strategico triennale dell'Associazione,

con specifica focalizzazione sul primo anno, su proposta del Presidente;

f) alla predisposizione dei regolamenti interni dell'Associazione ed alle modifiche di essi, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;

g) alla fissazione delle quote associative annuali;

h) alla revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

i) a deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;

j) a deliberare sul conferimento del titolo di Socio Sostenitore e di Socio Onorario;

k) a deliberare, su proposta del Presidente, su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio Direttivo può delegare, anche per periodi di tempo predeterminati, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, mediante avviso rivolto con ogni mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero, nei casi urgenti, almeno tre giorni prima.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di membro del Collegio dei Revisori Legali dei Conti.

Nessun compenso è dovuto ai consiglieri per l'attività da loro svolta, salvo il rimborso delle spese strettamente inerenti alle attività svolte, effettivamente sostenute e debitamente documentate, la cui validazione è effettuata dal Tesoriere che ne informa trimestralmente il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori o il Revisore.

Art. 11

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi; egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi e in tutti i rapporti con i terzi in genere, compresi Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni statutarie, esercita ogni potere per amministrare l'attività ordinaria dell'Associazione a lui demandato dallo statuto, ed, in particolare può:

a) amministrare, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, il

patrimonio dell'Associazione, avvalendosi, per quanto necessario, del Tesoriere;

b) proporre al Consiglio Direttivo le principali linee organizzative dell'Associazione;

c) predisporre il piano strategico triennale dell'Associazione;

d) aprire conti correnti;

e) emettere i mandati di pagamento e firmare tutta la corrispondenza che viene spedita a nome dell'Associazione;

f) sottoscrivere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

g) curare e sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari;

h) esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da richiedere al primo Consiglio Direttivo utile entro due mesi.

Il Presidente può delegare, per periodi di tempo predeterminati e/o per specifici atti o attività parte dei suoi poteri.

Gli atti e contratti inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente deliberati dal Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto al Presidente per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese strettamente inerenti alle attività effettivamente sostenute e debitamente documentate, la cui validazione è effettuata dal Tesoriere che ne informa trimestralmente il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore legale.

Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo -che può sceglierlo tra i suoi membri - e rimane in carica per il periodo di nomina stabilito dal Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il Tesoriere:

- ha il compito, d'intesa col Presidente, di seguire le attività patrimoniali, amministrative e la gestione finanziaria dell'Associazione;
- predispone annualmente i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;
- opera sui rapporti bancari e postali attenendosi alle delibere del Consiglio e alle indicazioni del Presidente;
- ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo, per tramite del Presidente, tutti quegli atti o provvedimenti ritenuti utili o necessari per la gestione dell'attività finanziaria, patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Nessun compenso è dovuto al Tesoriere per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese strettamente inerenti alle attività effettivamente sostenute e debitamente documentate, la cui validazione è effettuata dal Presidente che ne informa trimestralmente il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore legale.

Art. 13

Segretario del Consiglio

Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente e rimane in carica per il periodo di nomina stabilito dal Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il Segretario del Consiglio

coadiuva il Presidente per le attività di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute consiliari ed assembleari e per tutte le attività ad esse connesse. Il Segretario del Consiglio svolge il disbrigo delle pratiche inerenti la gestione dell'Associazione e delle sue attività, su mandato del Presidente.

Art. 14

Revisore Legale dei Conti o Collegio dei Revisori Legali dei Conti

L'Assemblea dei Soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure un Collegio dei Revisori Legali dei Conti.

Qualora decida di nominare un Collegio questo sarà composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti e che durerà in carica tre esercizi; se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più membri effettivi del Collegio, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono come quelli in carica.

I componenti del Collegio sono rieleggibili e non possono essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Revisore Legale dei Conti è rieleggibile e non può essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Al Revisore o al Collegio spetterà la vigilanza legale, contabile e

amministrativa sulla conduzione sociale. L'Organo di controllo, in particolare, deve:

a) vigilare sull' amministrazione dell'Associazione e sul rispetto dello statuto e della normativa vigente, riferendo almeno semestralmente al Consiglio Direttivo;

b) redigere ed approvare la relazione al bilancio consuntivo annuale.

Il Revisore (o i Revisori legali) partecipa (partecipano), anche in video o audio conferenza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo fra personalità, anche non associate, del mondo della cultura, delle arti, della scienza, di Istituzioni statali e regionali preposte alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, fra esperti a vario titolo che abbiano assunto particolare rinomanza per studi, attività e competenze attinenti, anche indirettamente, agli scopi dell'Associazione. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di cinque membri e da un Segretario del Comitato scientifico; dura in carica tre esercizi ed i componenti possono essere riconfermati.

Il Comitato scientifico elabora programmi specifici per l'Associazione, curandone anche l'esecuzione; esso può proporre qualsiasi iniziativa utile al conseguimento degli scopi statutari.

Il Comitato scientifico nomina al suo interno un Presidente che ha funzioni di coordinamento e può partecipare alle riunioni del

Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Presidente dell'Associazione fa parte di diritto del Comitato e, in caso di necessità, può delegare un socio a rappresentarlo.

Le riunioni del Comitato scientifico sono convocate dal Presidente del Comitato di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione, o anche su richiesta di almeno tre componenti del Comitato stesso.

I verbali delle riunioni del Comitato scientifico vanno tempestivamente trasmessi al Consiglio Direttivo per tramite di un membro individuato dal Comitato con lo specifico ruolo di collegamento con lo stesso Consiglio.

Art. 16

Presidente Onorario

La carica di Presidente Onorario può essere attribuita dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso. Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale. Può partecipare alle Assemblee dei Soci, alle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.

Può Proporre iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente Onorario deve:

- accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;

- condividere gli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Art. 17

Scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è indeterminata. L'Associazione potrà essere sciolta in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, o a fini di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. 460/1997.

La deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme recate dal Codice civile, dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 19

Disposizione di carattere transitorio

Fermo quanto previsto all'art. 7 saranno considerati soci fondatori anche coloro che aderiscono all'Associazione nel corso del primo esercizio decorrente dalla data di costituzione dell'Associazione.

Firmato: Pietro Ciucci

Firmato: Guido Perosino

Firmato Paolo Silvestro Notaro